

Norme & Tributi
Fisco

Bonus prima casa ampio per chi lascia l'Italia

Decreto infrazioni

Il beneficio può essere conservato da chi si sposta all'estero per lavoro

Necessario il requisito dei 5 anni di residenza o di precedente attività

Angelo Busani

Un notevole cambiamento dei presupposti per l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa" da parte delle persone che vengano trasferite all'estero per ragioni di lavoro o dei cittadini italiani emigrati all'estero.

È quanto consegue dal decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri al fine di rimediare a procedure di infrazione promosse dalla Commissione europea per sospingere all'adeguamento della legislazione nazionale agli atti normativi dell'Unione europea.

Attualmente, l'agevolazione prima casa compete a chi:

- 1) già risiede nel Comune ove è ubicata l'abitazione oggetto di acquisto agevolato;
- 2) trasferisce la propria residenza in detto Comune entro 18 mesi dalla stipula del rogito d'acquisto;
- 3) sia trasferito all'estero per ragioni di lavoro e compri un'abitazione nel Comune ove ha sede o

esercita l'attività il datore di lavoro; 4) sia un cittadino italiano emigrato all'estero il quale compri la prima casa sul territorio italiano.

La nuova legge lascia invariati i primi due punti e modifica notevolmente tanto il terzo quanto il quarto punto.

Viene infatti stabilito che, d'ora innanzi, l'agevolazione prima casa competerà all'acquirente il quale, essendo stato trasferito all'estero per ragioni di lavoro e avendo risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, compri una casa:

- nel Comune di nascita; oppure
- nel Comune in cui aveva la propria residenza prima del trasferimento all'estero; oppure:
- nel Comune in cui svolgeva la propria attività prima del trasferimento all'estero.

La casa deve essere ubicata nel Comune di nascita o dove c'era la residenza o era svolta l'attività

La nuova norma, pertanto:

- 1) conserva l'indicazione del presupposto relativo al fatto che si deve trattare di un acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro (la nuova norma non menziona altre ragioni di rilevanza del trasferimento all'estero, come i motivi di studio oppure di ricongiungimento familiare);
- 2) abolisce la rilevanza della sede del datore di lavoro presso il quale è impiegato l'acquirente della prima casa trasferito all'estero;

3) introduce la rilevanza del fatto che l'acquirente, per almeno un quinquennio abbia avuto la propria residenza in Italia o abbia svolto in Italia la propria attività (qui si parla di «attività» e non solo di lavoro, quindi si può anche pensare all'attività di studio, di sport, di volontariato, di praticato professionale o religioso);

4) si riferisce all'acquisto di una casa ubicata nel Comune di nascita dell'acquirente oppure nel Comune in cui questi aveva la propria residenza oppure nel Comune in cui svolgeva la propria attività prima del trasferimento all'estero per ragioni di lavoro;

5) non contiene più il riferimento al «cittadino italiano emigrato all'estero» e, quindi, si renderà applicabile anche alla persona che non abbia la cittadinanza italiana e che (dopo aver risieduto o svolto un'attività in Italia per almeno un quinquennio) venga trasferita all'estero per ragioni di lavoro.

Il contribuente che si avvale del beneficio in questione non dovrà avere (al momento dell'acquisto agevolato) né avere, in tutto il territorio nazionale, la titolarità di altra abitazione comprata con l'agevolazione prima casa.

L'acquirente, evidentemente, trattandosi di un soggetto trasferito all'estero per ragioni di lavoro, non avrà l'obbligo di trasferire la propria residenza nella casa acquistata entro 18 mesi dalla data del rogito d'acquisto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Compensi reversibili esteri al vaglio del credito di imposta

Reddito d'impresa

Esclusa la ritenuta del 30% sui compensi di amministratore

Alessandro Saini

La risposta dell'agenzia delle Entrate n. 330/2023 (si veda il Sole 24 Ore del 23 maggio scorso) conferma l'esclusione dalla ritenuta del 30% sui compensi di amministratore reversibili corrisposti a consociate estere, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione sui Business profits, in assenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Tale soluzione non smentisce le conclusioni alle quali è giunta l'Agenzia nella precedente risposta n. 167/2019 nella quale, relativamente allo speculare caso dei compensi erogati da una società estera a un amministratore residente, con obbligo di riversamento alla capogruppo italiana, l'Agenzia ha riconosciuto il credito di imposta ex articolo 165 del Tuir, ammettendo il recupero della ritenuta operata dalla consociata estera sui redditi corrisposti, qualificati Directors' fees secondo le disposizioni dello Stato della fonte, in applicazione dell'articolo 16 e non dell'articolo 7 della Convenzione, come invece riconosciuto corretto dall'Agenzia nella risposta n. 330/2023.

Ai fini del coordinamento delle due risposte, è utile ripercorrere le previsioni contenute nel Commentario Ocse al Modello di convenzione contro le doppie imposizioni relativamente agli articoli 23A e 23B, con particolare riferimento ai «conflict of qualifications» (paragrafi 32.1-32.7). Al riguardo, nel Commentario

è previsto che nell'ipotesi in cui, ai sensi della Convenzione, un reddito possa essere tassato nello Stato della fonte, lo Stato della residenza è tenuto a concedere un credito di imposta (o un'esenzione). È il caso in cui gli Stati contraenti qualificano diversamente, ai fini dell'applicazione della Convenzione, un determinato reddito (o patrimonio).

Pertanto, qualora lo Stato della fonte inquadri una fattispecie nell'ambito di una determinata categoria reddituale, il trattamento convenzionale dovrebbe essere individuato sulla base di tale qualificazione e lo Stato della residenza dovrebbe accettare tale qualificazione e riconoscere il credito di imposta

Per la giurisprudenza si tratta di «corrispettivo per l'utilità ricevuta» da includere nel reddito d'impresa

(o l'esenzione) sui redditi esteri percepiti anche se, sulla base della propria legislazione, avrebbe individuato una diversa qualificazione ai fini convenzionali (in questo senso, si vedano le risposte 538/2019 e 157/2018). Ne consegue che i redditi sono tassati all'estero sulla base della qualificazione fatta in detto Stato, ma vanno dichiarati in Italia sulla base della qualificazione fatta nel nostro ordinamento.

Lo Stato di residenza non è ovviamente sempre tenuto a conformarsi alle scelte operate nello Stato della fonte. Qualora infatti le divergenze tra gli Stati non siano relative alle diverse disposizioni domestiche ma a una diversa qualificazione dei fatti («interpretation of facts») oppure all'interpretazione delle previsioni convenzionali («different interpretation of the provisions

of the Convention»), l'unico modo per risolvere il conflitto sarebbe il ricorso alle procedure amichevoli previste dall'articolo 25 del Modello (si veda la risposta 23/2019).

Nell'ambito della qualificazione reddituale dei compensi reversibili dovrebbe più propriamente trattarsi di una diversa qualificazione del reddito secondo le «disposizioni domestiche».

Nella risposta 330/2023 si dà atto, in particolare, di alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione (sentenze 29 gennaio 2021 n. 2067 e 10 ottobre 2020 n. 22479), nelle quali i compensi reversibili sono stati qualificati come «corrispettivo per l'utilità ricevuta, consistente nella fruizione dell'attività di gestione societaria espletata dalla risorsa umana messale a disposizione (...) non riconducibile alla fattispecie (...) del compenso all'amministratore, mancando l'erogazione di somme di denaro a tale titolo a colui che ha svolto l'attività gestoria».

Sulla base della giurisprudenza di riferimento, pertanto, il compenso reversibile per l'attività svolta dall'amministratore, dipendente di una consociata, non è qualificabile quale compenso da amministratore bensì un «corrispettivo per l'utilità ricevuta» dovendo quindi essere incluso nel reddito d'impresa di quest'ultima società. Qualora tuttavia il compenso reversibile sia corrisposto a una consociata residente e lo Stato estero della fonte qualifichi tale reddito quale directors' fee disciplinata dall'articolo 16 della Convenzione (e non un business profit ex articolo 7), applicando la ritenuta alla fonte prevista dalla legislazione domestica, alla consociata residente dovrebbe comunque spettare il credito di imposta previsto dall'articolo 165 del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+FISCO
COME FARE PER/ Bonus Sud 2023, al via le domande alle Entrate
Al via da oggi giovedì 8 giugno le domande per l'ammissione degli

investimenti 2023 al bonus Sud.
di **Alessandro Sacrestano**
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusfisco.ilssole24ore.com/schede

IN SINTESI

Operazioni internazionali

Se lo Stato di destinazione è l'Italia l'efficacia decorre dall'iscrizione dei vari atti nel Registro delle imprese. Alimenti si guarda alle norme di legge dello stato estero. Dovrebbe essere ammessa la retrodatazione sia delle fusioni che delle scissioni transfrontaliere

base di riferimento per queste operazioni per ciò che concerne il nostro ordinamento

Decorrenza

Il decreto, sebbene entrato in vigore il 22 marzo scorso, individua il 3 luglio 2023 quale data di efficacia delle disposizioni contenute. Esse si applicano quindi alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti ha pubblicato il progetto a tale data. Per quelle già iniziate si continua ad applicare il Dlgs 108/08

Operazioni transfrontaliere con certificato preliminare dello Stato di partenza

Circolare Assonime

La documentazione attesta la validità e l'efficacia dei controlli effettuati

Alessandro Germani

La circolare 16/2023 di Assonime affronta il decreto legislativo 19/23, che abroga e sostituisce il precedente 108/08, per recepire la direttiva Ue 2121/2019 che mira ad armonizzare le operazioni straordinarie intraeuropee, con la finalità di favorire la mobilità delle società europee.

Dal punto di vista oggettivo la disciplina riguarda le operazioni di

fusione, scissione e trasformazione. Chiaramente il decreto in questione riguarda le società italiane. Così se una società italiana si trasforma in una francese si applica la disciplina italiana fino al rilascio del certificato preliminare e quella francese dopo.

Similmente in caso di trasformazione da francese in italiana la disciplina italiana si applica dal ricevimento del certificato preliminare (dalla Francia) in avanti. Restano sempre prevalenti le discipline speciali quali il Tub, il Tuf, il Codice delle assicurazioni private, le norme sulla tutela della concorrenza e del mercato e sull'esercizio dei golden powers. Circa la fase preparatoria, il progetto di fusione e di scissione conterrà tutte le previsioni della norma nazionale più quelle degli al-

tri ordinamenti in...
la medesima per tu...
zioni. Ad essa posso...
soci come pure i lavorator...
amenti oggetto di rinuncia, da parte del socio e dei possessori di strumenti finanziari con diritto di voto, la relazione degli esperti. A livello di pubblicità i progetti devono essere depositati presso il Registro delle imprese competente o pubblicati nel sito internet nei trenta giorni che precedono l'assemblea, oltre al deposito in copia presso la sede della società. Il rilascio del certificato preliminare è di fondamentale importanza, perché viene rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro ed attesta la validità e l'efficacia dei controlli operati nello Stato di partenza. È previsto che nei controlli il notaio debba verificare le operazioni effettuate a scopo abusivo o fraudolento. Il certificato va rilasciato senza indugio e comunque nei trenta giorni. L'operazione prosegue poi con il controllo di legalità in entrata da parte dello Stato di destinazione. Se questo coincide con l'Italia, il controllo sarà effettuato dal notaio, se si tratta di altro Stato membro, il controllo sarà effettuato dall'autorità designata da tale Stato. Infine l'atto pubblico a seconda dei casi sarà redatto dal notaio italiano o dall'autorità competente dell'altro Stato. La direttiva europea armonizza gli istituti a tutela dei soci ovvero da un lato il diritto di recesso e dall'altro il diritto di contestare il rapporto di cambio e il valore di liquidazione. Fondamentale poi è la tutela dei lavoratori come partecipazione degli stessi, il diritto di informazione e consultazione, l'applicazione delle regole sul trasferimento d'azienda. Ciò in quanto vi sono paesi (Germania, Paesi Bassi) in cui vige una partecipazione forte, che va salvaguardata anche nello Stato di destinazione in caso di operazione transfrontaliera. Altra finalità della direttiva è di armonizzare le tutele dei creditori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C.F. 97656390016

ADA, 73 ANNI.

Il tuo 5x1000 è il tuo pasto caldo ogni giorno.

Sempre più persone, in Italia, vivono sotto la soglia di povertà. Con il tuo aiuto potremo continuare ad aiutare.

Numero Verde 800 121952
donazioni.cottolengo.org

Cottolengo